



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

UFFICIO TRIBUTI

AVVISO: - PAGAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Si fa presente che ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n°4, a partire dall'anno d'imposta 2014 sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, previsti dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, insistenti nei Comuni classificati dall'Istat (Legge 991/1952) parzialmente montani, tra i quali il Comune di Pantelleria.

Per tutti gli altri terreni agricoli e non coltivati si dovrà pagare l'imposta relativa all'anno 2014 entro il 10 febbraio.

L'aliquota da applicare per i suddetti terreni è pari al 7,6 per mille, poiché, non avendo approvato per il 2014 una specifica aliquota per i terreni agricoli, si applica quella di base fissata dall'art. 143, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011.

Le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) sono le seguenti:

- La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili.

Per i terreni agricoli e quelli non coltivati, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, un moltiplicatore pari a 135.

- **L'aliquota è del 7,6 per mille.**
- **Il versamento va effettuato con Mod. F-24 utilizzando il codice tributo per i terreni agricoli 3914**
- **Codice catastale Comune di Pantelleria : G 315**

Il calcolo va eseguito con la seguente formula:

Reddito dominicale (risultante dalle visure catastali*)

Rivalutato del 25%

Moltiplicato per 135 = base imponibile

Poi sulla base imponibile si applica l'aliquota base del 7,6 per mille

Esempio calcolo:

reddito dominicale : € 40,00

mesi possesso nel 2014: 12

quota possesso: 100%

€ 40,00+ 25% x 135= € 6.750,00/1000x7,6= € 51,30

*per consultare la rendita domenicale potete accedere al sito dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it) e richiedere una visura catastale online gratuita.

L'avviso è stato aggiornato il 22/01/201

Il Capo Settore Economico Finanziario
Dott. Fabrizio Maccotta

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015)

(GU n.19 del 24-1-2015)

Vigente al: 24-1-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi' da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, e' autorizzato l'utilizzo

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

GRASSO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Orlando